

STATUTO

"FONDAZIONE per l'AVVOCATURA SOLIDALE – ETS"

TITOLO I: GENERALITÀ

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

È costituito, ai sensi del D. Lgs 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"FONDAZIONE per l'AVVOCATURA SOLIDALE – ETS"**, in sigla anche "FAS ETS", che assume la forma giuridica di fondazione di partecipazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione, dismettendo ogni precedente sede, ha unica sede legale nel Comune di Cosenza, alla P.zza Fausto e Luigi Gullo, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, allocata all'interno del Palazzo di Giustizia di Cosenza, ed è improntata ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 seguenti del Codice Civile.

ART. 2 SCOPI ED ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia ed ha, quale scopo esclusivo, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con particolare e precipuo riferimento alla figura dell'Avvocato e dei suoi congiunti, promuovendo iniziative nei settori di:

- a) assistenza sociale;
- b) beneficenza;

- c) istruzione;
- d) formazione;
- e) tutela dei diritti civili.

La Fondazione svolge le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, nr. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, nr. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istituzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, inclusive attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) promuovere iniziative volte alla raccolta di fondi, privati e pubblici, da destinare agli scopi della Fondazione;
- e) promuovere iniziative volte alla costituzione e/o alla partecipazione a consorzi, associazioni o fondazioni, che condividano le medesime finalità.

Per il perseguimento dei suoi scopi sociali la Fondazione potrà:

- promuovere attività di tutela dei diritti civili, in particolare la tutela degli stessi, previsti dalla Costituzione, nonché quella dei diritti economici, sociali e culturali, quali, ad es. il diritto al lavoro, alla casa, alla salute ed all'istruzione, ovvero dei diritti civili e di quelli politici, diretta a conseguire benefici ai destinatari che versino in situazioni di bisogno;
- svolgere attività di studio, di promozione e di intervento ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali, anche concedendo premi e borse di studio;
- finanziare o ricevere finanziamenti per le attività proposte e gestite direttamente ovvero affidate

ad Università, nonché enti di ricerca od altre fondazioni;

- intraprendere e svolgere direttamente e/o indirettamente attività di formazione rispondente alla finalità istituzionale;

- promuovere intese con enti culturali ed educativi o, più specificatamente, intrattenere rapporti e scambi culturali con le Università, le associazioni e fondazioni, italiane ed estere, che perseguano scopi simili, ai quali la Fondazione potrà fornire il proprio know-how;

- svolgere attività editoriale relativa alla finalità istituzionale e curare o favorire pubblicazioni di carattere giuridico e solidaristico;

- porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statuari, quali: l'organizzazione di viaggi a scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale, nonché l'organizzazione di manifestazioni.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà:

1. promuovere la raccolta diretta ed indiretta di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;

2. promuove ed attuare forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale;

3. promuovere e sostenere iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini;

4. promuovere una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;

5. assistere coloro che intendono donare, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli, culturali, amministrativi, legali e fiscali, alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire, al proprio interno, fondi con caratteristiche specifiche, purché nel rispetto e nei limiti delle proprie finalità statutarie.

La Fondazione potrà, altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, convezione, accordo o intesa, con soggetti pubblici o privati, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo: l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine; la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; la stipula di contratti di sponsorizzazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o possessore;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività;
- d) stipulare convenzioni per l'espletamento e/o la gestione di attività che alla Fondazione siano affidate da soci o da soggetti terzi, pubblici o privati;
- e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, anche eventualmente concorrendo alla costituzione degli organismi anzidetti.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle summenzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse all'attività istituzionale, e comunque non in via prevalente, e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Fondazione, per l'esercizio delle sue attività, potrà acquistare e prendere in affitto beni mobili ed immobili; stipulare e concludere, a tal fine, accordi e rapporti di collaborazione con Enti e Istituzioni, aventi scopi affini, in Italia e all'estero; formare cooperative e sistemi di lavoro protetto per i disabili gravi di cui alla vigente normativa in materia; svolgere attività editoriale in funzione degli scopi statutari; acquistare, vendere, dare in affitto e in concessione, locare, permutare,

contrarre mutui, dare garanzie, stipulare convenzioni, aderire a consorzi e confederazioni.

La Fondazione potrà convenzionarsi con gli enti locali, le regioni, lo Stato, i Comuni, e le province e qualsiasi altra istituzione e organismo nazionale ed internazionale nonché aderire ad altre organizzazioni di qualunque nazionalità che perseguano scopi analoghi.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione potrà, altresì, promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Il tutto in ottemperanza alle norme, leggi e regolamenti vigenti in materia e, segnatamente, a quelle da ultimo introdotte in materia di Terzo Settore dal D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione non svolge attività diverse da quelle di interesse generale, ad eccezione di quelle ad esse secondarie e strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge.

Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente punto, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui è al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Per la realizzazione delle proprie finalità la Fondazione potrà inoltre collaborare, in forma stabile od occasionale, con enti aventi finalità simili, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, con le forme associative esistenti tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Cosenza e con ogni altro soggetto, pubblico o privato, ente o persona fisica, che ne condivida gli scopi.

TITOLO II – PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

ART. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro indicati nell'atto costitutivo, nonché

dai beni, mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e/o da altri partecipanti, comunque nei limiti previsti nell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati o da soggetti terzi, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibere del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'articolo 22 del D. Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 4 FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- dai contributi, donazioni o disposizioni testamentarie, da parte di soggetti pubblici o privati, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- dai contributi volontari dei soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori;
- dai contributi annuali dei Fondatori, Ordinari e Sostenitori determinati, nella misura minima, dal Consiglio di Amministrazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

TITOLO III – ESERCIZIO SOCIALE

ART. 5 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. n. 117/2017. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 D. Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Sociale sono pubblicati sul sito internet e sono depositati presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno.

Al verificarsi alle condizioni previste all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale ed attua tutti gli adempimenti necessari.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve ed i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO III – SOCI ED ORGANI

ART. 6 SOCI

Sono previste tre categorie di soci: fondatori, ordinari e sostenitori

ART. 6 bis FONDATORI

Sono Fondatori coloro che hanno proceduto alla costituzione della Fondazione e che, alla data odierna, risultino ancora soci. Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Fondatori, gli enti pubblici o privati, nonché le persone fisiche e giuridiche, che contribuiscano al Fondo di Dotazione (nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei Fondatori al momento dell'ammissione) e al Fondo di Gestione (nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione).

È socio fondatore di diritto l'Ordine degli Avvocati di Cosenza, in persona del suo Presidente in carica.

ART. 6 ter ORDINARI

Possono ottenere la qualifica di soci ordinari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di socio ordinario dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Il mancato versamento della quota annuale per due annualità consecutive è causa di esclusione di diritto dei soci ordinari dall'Assemblea dei Soci.

ART. 6 quater SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione significativa di beni materiali o immateriali.

È il Consiglio di Amministrazione a deliberare, a maggioranza, sull'ammissione di nuovi soci

ordinari e sostenitori

ART. 6 quinquies CESSAZIONE DALLA CARICA DI SOCIO

I soci cessano dalla carica per morte, dimissioni ed esclusione. In particolare, l'esclusione dalla carica di socio è deliberata dall'Assemblea dei Fondatori ogni qual volta il socio risulti, senza giustificato motivo, inadempiente ai doveri nascenti dal presente Statuto.

In tal caso, l'Assemblea, rilevato l'eventuale inadempimento ai doveri statutariamente previsti, procede per il tramite del suo Presidente a darne comunicazione scritta tramite PEC o raccomandata al socio e, decorso il termine assegnato senza che siano pervenute adeguate giustificazioni, delibera l'esclusione.

A titolo meramente esemplificativo costituiscono ipotesi di esclusione:

- l'inottemperanza agli obblighi assunti verso la Fondazione;
- il mancato pagamento dei contributi annuali, entro 180 giorni se trattasi di socio pubblico ed entro 120 giorni se trattasi di socio privato;
- altri gravi motivi.

ART. 7 ORGANI

Sono organi necessari della Fondazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente ed il Vicepresidente;

Sono organi facoltativi della Fondazione il Revisore Legale ed il Comitato tecnico-scientifico.

ART. 7 bis ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Ordine degli Avvocati di Cosenza, socio fondatore di diritto, e gli altri soci Fondatori, sia quelli indicati nell'atto costitutivo che quelli divenuti tali successivamente, nonché i soci ordinari, costituiscono l'Assemblea dei soci.

All'assemblea dei soci compete:

- a. l'attribuzione della qualità di socio-fondatore a terzi, successivamente all'atto costitutivo;
- b. la nomina e revoca due componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c. esprimere pareri in merito alle modifiche dello statuto, al bilancio e su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- d. l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- e. la definizione della quota necessaria per l'ammissione dei nuovi soci fondatori;
- f. la deliberazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- g. la eventuale nomina e revoca il Revisore Legale;
- h. l'indicazione dell'Ente al quale, ai sensi della normativa vigente, dovrà essere devoluto il patrimonio della Fondazione, in caso di scioglimento.
- i. l'esclusione dei soci inadempienti.

L'Assemblea dei soci, inoltre, anche su eventuale sollecitazione ed indicazione dei Soci sostenitori, potrà formulare proposte e raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione in materia di attività della Fondazione medesima.

All'Assemblea dei soci, pertanto, avrà diritto di assistere, senza diritto di voto, un delegato dei soci sostenitori, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Presidente della Fondazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Ciascun socio, fondatore ed ordinario, ha diritto a un voto.

A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto il libro verbale dei soci, nonché il libro delle delibere assunte dall'Assemblea dei soci.

L'assemblea è convocata, in forma scritta, dal Presidente della Fondazione, di iniziativa propria, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne faccia una richiesta scritta almeno alla metà dei soci o il Revisore.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviata almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per la riunione. In caso di urgenza, il termine ordinariamente previsto di otto giorni è abbreviato a tre giorni ovvero, eccezionalmente, a 48 (quarantotto) ore.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei soci con diritto di voto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

Non sono ammessi al voto i soci, fondatori e/o ordinari, che non siano in regola con il versamento delle quote.

Qualora un componente dell'Assemblea dei soci non possa partecipare all'Assemblea può delegare un altro componente della stessa. Un componente dell'Assemblea non può essere portatore di più di una delega.

Le riunioni dell'Assemblea si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi i requisiti predetti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

I verbali delle riunioni, redatte dal Segretario, sono riportati su apposito libro verbali, tenuto a norma di legge, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

ART. 7 ter CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione é retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, di cui:

- quattro nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, scelti tra i componenti pro-tempore il Consiglio stesso;
- due nominati dall'Assemblea dei soci;
- quale membro di diritto, il Presidente pro-tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza con funzione di Presidente.

La perdita della carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati é causa automatica di decadenza dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Allo

stesso modo, la perdita della carica di Consigliere componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è causa automatica di decadenza dalla qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza e, quindi, la nomina e la decadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la decadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il tutto salvo eventuale prorogatio dello stesso sino alla elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine.

In ogni momento, all'Assemblea dei soci della Fondazione spetta il diritto di revoca per giusta causa dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In tutti i casi in cui, durante il mandato, venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione coopterà altri membri in sostituzione provvisoria dei membri mancanti e:

- convocherà al più presto l'Assemblea dei soci per la nomina dei sostituti, qualora vengano meno consiglieri espressi dall'Assemblea dei soci, oppure
- inviterà al più presto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza alla nomina dei sostituti dei consiglieri dallo stesso espresso.

I membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, su convocazione del Presidente. Inoltre, sarà convocato ogni qualvolta se ne presenti la necessità, ovvero ne abbiano fatta richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richieste di almeno la metà dei suoi membri, a mezzo servizio postale, telefax o con posta elettronica

certificata e con almeno tre giorni di preavviso, ovvero in caso di urgenza, sempre stesso mezzo con 24 ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Direttore Generale, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

I verbali delle riunioni, redatti dal Direttore Generale, se nominato, in veste di segretario o da chi lo sostituisce, sono riportati su apposito libro verbali, tenuto a norma di legge, sottoscritto dal segretario e dal Presidente.

Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o anche più componenti del Comitato Scientifico.

Parimenti, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono prendere parte anche i soci Fondatori, opportunamente convocati. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a. approva la bozza del bilancio di esercizio;
- b. individua le modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea;
- c. attribuisce la qualità di socio ordinario o sostenitore, successivamente all'atto di costituzione della Fondazione;
- d. dispone l'espulsione di un socio con delibera motivata, ove ricorrano gravi motivi;
- e. sottopone all'Assemblea dei soci una relazione annuale sull'attività svolta, con copia del bilancio di esercizio;

- f. ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;
- g. decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- h. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- i. delibera in ordine alla costituzione di eventuali sedi secondari della Fondazione;
- j. delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alla alienazione di beni immobili;
- k. nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, se esistente, e, tra questi, il Presidente;
- l. determina l'ammontare minimo delle quote dei Fondatori, dei soci Ordinari e dei Sostenitori, da mettere a disposizione del fondo di gestione della Fondazione;
- m. ammette soci Ordinari e Sostenitori;
- n. propone eventuali modifiche statutarie;
- o. propone l'eventuale esclusione di soci inadempienti;
- p. svolge tutti i compiti di gestione ed amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Spetta al Consiglio di Amministrazione emettere eventuali regolamenti, anche per settori di attività, per il funzionamento operativo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di costituire commissioni e comitati per il perseguimento delle finalità istituzionali, determinandone composizione e regole di funzionamento.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale, i cui compiti sono definiti dal presente Statuto.

ART. 7 quater PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE E VICEPRESIDENTE

Presidente della Fondazione è di diritto il Presidente pro-tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede sia il Consiglio di Amministrazione sia l'Assemblea e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.

In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente, che è scelto dal Presidente all'interno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questo sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario e il Tesoriere sono eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione all'interno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione, assiste il Presidente nella preparazione e nell'esecuzione delle delibere, cura la

tenuta dei libri sociali.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, illustra al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative definite, eventualmente, con la collaborazione del Comitato Scientifico.

In particolare, il Presidente:

- sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative della Fondazione, deliberate dall'Assemblea;
- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione e all'esecuzione delle deliberazioni del Consigliere di Amministrazione;
- cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private, centri di ricerca ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- ha diritto di assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato Scientifico, eventualmente nominato;
- potrà avvalersi nell'espletamento delle sue funzioni, dell'ausilio di un Direttore Generale. Qualora nominato, il Direttore collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi sono stati approvati dal Consiglio di amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

ART. 8 ORGANISMI AUSILIARI

Nell'espletamento della propria attività, la fondazione potrà avvalersi dell'opera del Revisore Legale e dell'ausilio di un comitato scientifico.

ART. 8 bis ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 311 D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.

La vigilanza contabile ed amministrativa sull'andamento della Fondazione è esercitata, dunque, ove obbligatoriamente previsto dalla legge, da un Revisore Legale, scelto dall'Assemblea tra gli iscritti all'albo dei revisori legali, al quale verranno affidate la funzione di controllo di gestione e di revisione legale dei conti.

Il Revisore Legale rimane in carica il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza e, quindi, l'elezione e la decadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la decadenza del Revisore Legale della Fondazione.

Il Revisore Legale partecipa di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

ART. 8 ter COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato scientifico, composto da un minimo di tre ad un massimo cinque membri, compreso il Presidente, è organo consultivo della Fondazione, la nomina dei cui componenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra le personalità di rilievo del mondo accademico e scientifico, nazionale e internazionale, dotate di requisiti di professionalità o specifica competenza in materia giuridica - quali avvocati, magistrati, docenti universitari - e la sua durata coincide con quella del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza.

Il Presidente della Fondazione od un suo delegato ha diritto di assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico propone le linee guida dell'attività della Fondazione, valuta le scelte di carattere strettamente culturali della Fondazione, esprimendo il proprio parere in merito alle tematiche di volta in volta oggetto dell'attività di questa e sottoponendo all'attenzione del Consiglio di Amministrazione le iniziative che ritiene utili al conseguimento dello scopo della Fondazione.

Si riunisce almeno due volte all'anno.

Il Comitato Scientifico si reputa validamente in carica allorquando sia stata regolarmente nominata

la maggioranza dei suoi componenti.

TITOLO IV – MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

ART. 9 MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche allo Statuto, purché siano compatibili con la natura della Fondazione, sono deliberate dalla Assemblea dei soci, con la maggioranza qualificata di almeno tre quinti degli aventi diritto, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 ESTINZIONE E SCIoglimento

La Fondazione si estingue:

- a. quando il patrimonio é diventato insufficiente agli scopi;
- b. per delibera dell'Assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto, purché vi sia il parere conforme del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza;
- c. per le altre cause previste dall'art. 27 del codice civile.

In caso di scioglimento ed estinzione, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui al D. lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 11 NORME RICHIAMATE

Per effetto dell'adozione delle disposizioni ai sensi delle quali la Fondazione è costituita, si richiamano, con effetto vincolante per la Fondazione medesima, l'osservanza delle clausole di seguito riportate, da considerarsi facenti parte integrante del presente Statuto a tutti gli effetti e, precisamente:

- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente Statuto, in ossequio al D. lgs. 117/2017, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,

riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti e/o Odv, che per legge, statuto o regolamento perseguano le medesime finalità;

- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità, e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore", oppure o dell'acronimo "ETS".

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme introdotte dal D.lgs. n. 117/2017, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

ART. 16 NORME FINALI

L'assemblea conferisce al Consiglio di Amministrazione il mandato ad apportare ulteriori eventuali modifiche allo Statuto che si renderanno necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.